

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5981 Anno 2018

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: LUCIOTTI LUCIO

Data pubblicazione: 12/03/2018

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5082–2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

- *ricorrente* -

contro

rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio GUIDETTI e Alessandro RICCIONI ed elettivamente domiciliate presso lo studio legale del secondo difensore, in Roma, alla via Properzio, n. 5;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 1937/10/2016 della Commissione tributaria regionale dell'EMILIA ROMAGNA, depositata l'11/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/02/2018 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

RILEVATO

– che, in controversia concernente l'impugnazione di un avviso di accertamento di maggiori imponibile ai fini IRPEF per l'anno di imposta 2006 che l'Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti della contribuente a seguito della rivalutazione della quota di partecipazione da quella posseduta nella , prima della sua cessione a terzi, e del disconoscimento degli effetti di tale rivalutazione per tardivo versamento dell'imposta sostitutiva, effettuato oltre il termine del 30/06/2006, previsto dalla legge n. 448 del 2001 ma successivamente più volte prorogato, la CTR con la sentenza in epigrafe rigettava l'appello dell'Ufficio avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, ritenendo applicabile al caso di specie l'istituto del ravvedimento operoso cui aveva aderito la contribuente per sanare l'omesso versamento di quell'imposta;

– che avverso detta statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui replica l'intimata;

– che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 *bis* cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

– che il Collegio ha disposto la redazione dell'ordinanza con motivazione semplificata;

CONSIDERATO

– che con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce la «violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e successive proroghe, in specie quella prevista dall'art. 11–quaterdecies, comma 4, del D.L. n. 203/2005 (convertito con legge n. 248/2005), violazione dell'art. 11 disp. prelim. al c.c.; falsa applicazione art. 13 D.Lgs.


Corte di Cassazione - copia non ufficiale

n. d.lgs. n. 472 del 1997/1997 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», lamentando l'erroneità della statuizione d'appello che aveva ritenuto che la contribuente potesse avvalersi del beneficio della rivalutazione, effettuata sulla base delle risultanze di una perizia di stima giurata, della quota di partecipazione societaria detenuta, in vista di una sua futura cessione (come avvenuto nel caso di specie), pur non avendo provveduto al pagamento dell'imposta sostitutiva nel termine previsto dalle disposizioni censurate, avendo fatto ricorso all'istituto del ravvedimento operoso;

– che il motivo è fondato e va accolto;

– che questa Corte, in fattispecie analoga a quella qui vagliata (Cass. n. 3410 del 2015; conf. Cass. n. 14491 del 2016) ha affermato che dal tenore letterale del citato art. 5 (secondo cui, "agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. c) e c- bis) del T.U. sulle imposte dirette ... per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentari, posseduti alla data dei 1-1-2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima ..., a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi" da versarsi "entro il 16 dicembre 2002", poi prorogato al 30/06/2006 – per effetto di disposizioni successivamente emanate, da ultimo l'art. 11–quaterdecies, comma 4, del d.l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005– e che "può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo") «assumono efficacia determinante, ai fini del perfezionamento della procedura in questione, da un lato, la redazione di una perizia giurata di stima, e, dall'altro, l'assoggettamento del detto valore ad imposta sostitutiva attraverso il versamento della stessa nel termine su precisato»,

rimanendo irrilevante il pagamento (in seguito alla consentita opzione per il pagamento rateizzato) solo della prima rata, costituendo detta dilazione solo una mera agevolazione di pagamento», per come «confermato anche dal comma 4 dell'art. in esame, che, nel precisare i documenti da conservare a cura del contribuente, indica solo la perizia e le ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva»;

– che, pertanto, condividendosi quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 35/E del 4/08/2004, deve ritenersi che l'opzione per la rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell'intero importo dell'imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata nei termini di legge, mentre, se ha omesso di effettuare i successivi versamenti, questi ultimi sono iscritti a ruolo ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 10 e segg. ma in quest'ultima ipotesi, il contribuente può avvalersi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13 (cosiddetto "ravvedimento operoso");

– che ad una diversa conclusione non conducono le argomentazioni sviluppate dalle controricorrenti nelle memorie depositate, atteso che l'inapplicabilità nella specie dell'istituto del ravvedimento operoso trova fondamento nella "efficacia determinante" che va attribuita al tempestivo versamento dell'imposta (nella sua totalità o nella sua prima rata) "ai fini del perfezionamento della procedura in questione" (Cass. cit.), prescindendo del tutto dall'attività accertativa eventualmente iniziata dall'amministrazione finanziaria, che costituisce autonoma e, quindi, ulteriore e diversa causa impediente di ricorso a quell'istituto;

– che, in definitiva, non essendosi la CTR attenuta ai principi sopra enunciati, va accolto il motivo di ricorso in esame e la sentenza va cassata, senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (essendo

pacifico che nel caso di specie non venne pagata neppure la prima rata), con rigetto dell'originario ricorso delle contribuenti e condanna delle stesse al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, e con compensazione delle spese processuali dei giudizi di merito, essendo l'orientamento nomofilattico successivo alla loro instaurazione;

P.Q.M.

accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso delle contribuenti che condanna al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito, compensandosi integralmente tra le parti le spese dei giudizi di merito.

A